

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021 – 2027

Obiettivo specifico Os1.i): Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione: 1.1.2. - Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza

Sostegno all'innovazione per reti di imprese del settore turismo

FAQ al 22 settembre 2026

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1 – Non ammissibilità del codice ATECO 93.11.9 “Gestione di altri impianti sportivi”

D. Sono titolare di un’impresa con codice ATECO 93.11.9 – “Gestione di altri impianti sportivi”. Posso partecipare al Bando se l’attività svolta è collegata all’offerta turistica territoriale?

R. L’ammissibilità delle imprese è subordinata alla corrispondenza del codice ATECO con quelli espressamente previsti nell’Appendice 3 delle Disposizioni attuative del Bando. Per quanto riguarda la Sezione “S” – “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” – l’Appendice 3 ammette unicamente la Divisione 91. Pertanto, il codice ATECO 93.11.9 – “Gestione di altri impianti sportivi”, appartenente alla Divisione 93, non risulta ammissibile ai fini della partecipazione al Bando, anche qualora l’attività sia collegata all’offerta turistica territoriale.

2 – Requisiti di ammissibilità delle imprese aderenti ai Consorzi con attività esterna

D. Vorrei partecipare al Bando tramite un Consorzio con attività esterna. Il requisito di ammissibilità come MPMI deve essere posseduto soltanto dalle imprese coinvolte nel progetto oppure da tutte le imprese aderenti al Consorzio?

R. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, delle Disposizioni attuative del Bando, i Consorzi con attività esterna devono essere composti esclusivamente da imprese qualificabili come MPMI ammissibili. Ne consegue che il requisito deve essere posseduto dall’intera compagine consortile e non soltanto dalle imprese individuate quali partecipanti al progetto di innovazione. Pertanto, tutte le imprese aderenti al Consorzio devono risultare MPMI ammissibili ai sensi del Bando.

3 – Ammissibilità dei codici ATECO del Consorzio

D. Vorrei partecipare al Bando tramite un Consorzio. Il Consorzio deve possedere un codice ATECO coerente con le attività ammissibili previste dal Bando?

R. Sì. Il soggetto proponente deve risultare operante in attività coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento previsti dal Bando. In particolare, sono considerati coerenti i codici ATECO riconducibili alla Divisione 79 – “Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse”, rientranti tra le attività ammissibili previste nella Sezione O dell’Appendice 3 del Bando.

Qualora i relativi codici ATECO non risultino già presenti nella visura camerale del Consorzio, gli stessi potranno essere acquisiti secondo le ordinarie procedure previste dal Registro delle Imprese, fermo restando che dovranno risultare presenti alla data di presentazione della domanda.

4 – Partecipazione delle startup al Bando

D. Sono titolare di una startup operante nei servizi turistici. Posso partecipare al Bando aderendo a una Rete soggetto o a un Consorzio?

R. Sì. Il Bando consente la partecipazione anche a startup, purché inserite all’interno di un’aggregazione composta da almeno 10 MPMI e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni attuative del Bando.

5 – Ammissibilità delle attività di Travel Experience Designer, guida AIGAE e accompagnatore turistico

D. Svolgo attività di Travel Experience Designer, guida AIGAE, accompagnatore turistico e sommelier. Tali attività risultano riconducibili alle attività economiche ammissibili previste dal Bando?

R. Con riferimento alle attività indicate, le stesse appaiono riconducibili alla Divisione 79 della classificazione ATECO 2025 relativa ad “Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse”, prevista tra le attività ammissibili nella Sezione O dell’Appendice 3 del Bando.

6 – Requisiti di ammissibilità dell'aggregazione e delle imprese aderenti: differenze tra Allegato C e Allegato D.

D. Stiamo predisponendo la domanda come Rete Soggetto/Consorzio. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dall'aggregazione, dalle imprese aderenti o da entrambi? Come mai il Bando richiede sia l'Allegato C sia l'Allegato D?

R. L'Allegato C e l'Allegato D rispondono a finalità diverse e consentono di verificare i requisiti in capo a soggetti differenti.

L'**Allegato C** è riferito al soggetto proponente, ossia al Consorzio o alla Rete soggetto che presenta la domanda e che, in caso di concessione dell'aiuto, assume la qualifica di beneficiario del contributo.

L'**Allegato D** è invece riferito alle singole imprese aderenti all'aggregazione e consente di verificare il possesso dei requisiti richiesti in capo ai partecipanti all'aggregazione stessa.

Pertanto, nell'ambito della medesima domanda, una parte dei requisiti viene verificata con riferimento al soggetto proponente e una parte con riferimento alle imprese aderenti.

La presentazione dell'Allegato C da parte del Consorzio non sostituisce la necessità che ciascuna impresa aderente presenti il proprio Allegato D.

7 – Requisiti di ammissibilità delle imprese consorziate

D. Siamo soci di un Consorzio che presenta domanda sul Bando. Quali requisiti dobbiamo possedere?

R. Tutte le imprese consorziate (come rilevabile nell'elenco dei consorziati) devono possedere i requisiti generali previsti dall'art. 3, comma 8, delle Disposizioni attuative del Bando, con particolare evidenza dei seguenti:

- lett. a): essere regolarmente costituite e risultare attive nel Registro delle imprese nei casi previsti dalla legge;
- lett. b): rispettare il requisito dimensionale di micro, piccola o media impresa (MPMI);
- lett. p): operare esclusivamente nei settori economici ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 oppure garantire, in caso di attività anche in settori esclusi, la separazione contabile e funzionale delle attività ammissibili da quelle non ammissibili e che gli effetti del progetto non ricadono nelle attività non ammissibili.

La verifica dei requisiti riguarda tutte le imprese consorziate indipendentemente dal coinvolgimento nelle attività progettuali. Sardegna Ricerche procederà alle verifiche di competenza, anche mediante acquisizione della visura camerale delle imprese consorziate.

I requisiti delle singole imprese consorziate sono attestati dal legale rappresentante dell'impresa aderente al Consorzio mediante la compilazione dell'“Allegato D – Dichiarazione impresa dell'aggregazione”.

8 – Codici ATECO ammissibili: rilevanza dell'attività primaria e secondaria

D. Siamo un'impresa che intende aderire al progetto di una Rete soggetto. Ai fini dell'ammissibilità dell'aggregazione proponente è necessario che il codice ATECO previsto tra le attività ammissibili dal Bando sia quello primario oppure è sufficiente che risulti come attività secondaria?

R. Ai fini della verifica dell'ammissibilità, rileva che l'impresa partecipante ad un'aggregazione eserciti un'attività economica riconducibile ai codici ATECO ammessi dal Bando e che tale attività risulti regolarmente dichiarata nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda.

In presenza di più attività esercitate, il Bando prevede l'ammissibilità di imprese che esercitano attività economiche secondarie ammissibili purché il relativo codice ATECO risulti verificabile dalle visure camerali.

9 – Compilazione del campo “Codice ATECO prevalente” nell’Allegato D

D. Con riferimento all’Allegato D – Dichiarazione impresa aderente all’aggregazione, come deve essere compilato il campo “Codice ATECO prevalente”? In presenza di attività secondarie ammissibili ai sensi del Bando, devono essere indicate anche queste ultime?

R. Nel campo “Codice ATECO prevalente” deve essere indicato il codice ATECO prevalente risultante dalla visura camerale dell’impresa.

Qualora l’impresa eserciti anche attività secondarie rilevanti ai fini dell’ammissibilità o della verifica dei requisiti previsti dal Bando, è possibile indicare anche i relativi codici ATECO secondari negli spazi disponibili.

Ai fini delle verifiche istruttorie, Sardegna Ricerche terrà conto delle informazioni risultanti dalla visura camerale e dell’insieme delle attività economiche esercitate dall’impresa.

10 – Dimostrazione della capacità finanziaria del soggetto proponente

D. Siamo una Rete soggetto già costituita che presenta domanda sul Bando. Il requisito relativo alla disponibilità delle risorse finanziarie deve essere posseduto anche dalle singole imprese aderenti?

R. No. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. r), delle Disposizioni attuative, la dimostrazione della disponibilità finanziaria per la copertura della quota privata del progetto è riferita al soggetto proponente beneficiario.

La sostenibilità economico-finanziaria del progetto costituisce un elemento oggetto di valutazione in sede istruttoria in capo al soggetto proponente. In particolare, secondo quanto previsto dall’Allegato B – Relazione descrittiva del progetto, la proposta progettuale deve consentire di valutare la capacità del soggetto proponente di garantire la sostenibilità della fase di attuazione sotto il profilo organizzativo, gestionale ed economico-finanziario. A tal fine, il soggetto proponente deve descrivere nell’ambito della proposta progettuale le modalità attraverso cui intende garantire la copertura della quota di cofinanziamento privato necessaria alla realizzazione del progetto.

Sia nel caso di un Consorzio che di una rete soggetto, la disponibilità delle risorse finanziarie dovrà essere dimostrata mediante la disponibilità di un fondo adeguato rispetto alle attività e alle dimensioni del progetto presentato.

11 – Rilevanza della classificazione ATECO 2025 ai fini dell’ammissibilità al Bando

D. Siamo un’impresa con partita IVA in regime forfettario. Al momento dell’apertura della partita IVA il codice ATECO era 74.90.99; dal 1° aprile 2025 il codice è stato modificato automaticamente in 72.20.01. Se chiedessimo al commercialista di inserire anche il codice 74.90.99, l’impresa potrebbe essere considerata ammissibile?

R. Ai fini del Bando rileva la classificazione ISTAT ATECO 2025 risultante alla data di presentazione della domanda.

Il codice 74.90.99 – Altre attività professionali n.c.a. è riferito alla precedente classificazione ATECO 2007. Nell’attuale classificazione ATECO 2025, il codice aggiornato corrispondente è 74.99.99 – Tutte le altre attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. Pertanto, qualora l’impresa risulti iscritta e attiva, alla data di presentazione della domanda, con un codice ATECO 2025 ricompreso tra le attività ammissibili previste dal Bando, il requisito relativo al settore di attività può ritenersi soddisfatto.

Resta fermo che l’ammissibilità dell’impresa deve essere verificata con riferimento al possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Disposizioni attuative.

12 – Assolvimento dell’imposta di bollo in assenza di campi dedicati su SIPES

D. Considerato che la piattaforma SIPES non consente l’inserimento di campi specifici dedicati alla marca da bollo, dove devono essere riportati gli estremi dell’imposta di bollo?

R. Considerata l’impossibilità tecnica di inserire sulla piattaforma SIPES campi specifici dedicati alla marca da bollo, gli estremi dell’imposta di bollo dovranno essere riportati nell’Allegato C – Dichiarazione requisiti soggetto proponente, già previsto tra la documentazione da allegare alla domanda.

A tal fine, il soggetto proponente dovrà inserire in calce all'Allegato C, prima dell'apposizione della firma digitale, la seguente dicitura:

“Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da euro 16,00 – Codice identificativo n. _____ – Data _____. La marca da bollo è utilizzata esclusivamente per la domanda presentata a valere sul bando ‘Sostegno all’innovazione per reti di imprese del settore turismo’ ed è annullata ai fini della presente procedura.”.

13 – Impresa non presente su SIPES tra i partecipanti all’aggregazione

D. Non troviamo su SIPES un’impresa che deve essere inserita tra i partecipanti all’aggregazione. Come dobbiamo procedere?

R. Per poter inserire un’impresa tra i partecipanti all’aggregazione, è necessario che la stessa risulti già profilata sulla piattaforma SIPES.

Nel caso in cui l’impresa non sia presente su SIPES, occorre procedere preventivamente alla creazione del relativo profilo. Il profilo può essere creato da qualunque soggetto in possesso dei dati necessari alla registrazione, quali codice fiscale, partita IVA e gli ulteriori dati anagrafici richiesti dalla piattaforma.

14 – De minimis e Rete soggetto costituenda: dichiarazioni da rendere in fase di domanda

D. Siamo imprese che intendono partecipare al bando attraverso una Rete soggetto non ancora costituita. Perché dobbiamo rendere la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis mediante l’Allegato D, se dopo la costituzione della Rete l’aiuto sarà imputato alla Rete soggetto?

R. Nel caso di Rete soggetto costituenda occorre distinguere tra la fase di presentazione della domanda e la fase successiva alla costituzione della Rete.

Al momento della presentazione della domanda, la Rete soggetto non è ancora costituita e, quindi, non è ancora dotata di autonoma soggettività giuridica. Per tale ragione, la verifica preliminare relativa agli aiuti de minimis deve essere effettuata sulle singole imprese che intendono aderire alla costituenda Rete soggetto, mediante l’Allegato D – Dichiarazione impresa aderente all’aggregazione.

Una volta costituita, la Rete soggetto diventa il soggetto proponente/beneficiario dotato di autonoma soggettività giuridica e l’aiuto sarà imputato alla Rete stessa.

Resta fermo che, ai fini della verifica del massimale de minimis, devono essere considerati anche gli aiuti de minimis eventualmente già percepiti dalle imprese aderenti. In particolare, in caso di successiva costituzione della Rete soggetto, gli aiuti concessi alla Rete saranno computati considerando congiuntamente gli aiuti già percepiti dalle imprese aderenti, tenendo conto della nozione di “impresa unica” prevista dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.

15 – Dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie

D. Con riferimento al requisito relativo alla “dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie al soggetto proponente per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico per la gestione del progetto”, come deve essere dimostrata tale disponibilità? Il requisito vale anche per le Reti soggetto da costituire?

R. La disponibilità deve essere coerente con il piano dei costi e con la quota di spesa che resta a carico del soggetto proponente. Il bando non individua un elenco tassativo di documenti da produrre; pertanto, la disponibilità può essere dimostrata mediante documentazione idonea ad attestare la capacità finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto.

Nel caso di Rete soggetto costituita, la disponibilità finanziaria dovrà essere dimostrata, per esempio, con riferimento al fondo patrimoniale comune della Rete, che dovrà risultare coerente e adeguato rispetto al fabbisogno economico del progetto.

Il requisito vale anche per le Reti soggetto non ancora costituite. In tal caso, dovrà rilevare l’impegno delle imprese aderenti a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e a costituire un fondo patrimoniale comune adeguato rispetto al fabbisogno economico del progetto, secondo quanto sarà definito nel contratto di rete.

Nel caso di Consorzio, la disponibilità finanziaria dovrà essere dimostrata, per esempio, con riferimento al fondo consortile e/o agli altri strumenti previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto per assicurare la copertura degli impegni finanziari connessi alla realizzazione del progetto.

16 – Verifica del massimale “de minimis” in caso di Rete soggetto costituenda

D. Nel caso di una Rete soggetto costituenda, ai fini del calcolo del massimale “de minimis” devono essere sommati gli aiuti già ricevuti da tutte le imprese aderenti oppure ciascuna impresa viene considerata separatamente?

R. Nel caso di una Rete soggetto costituenda, alla data di presentazione della domanda la Rete non esiste ancora quale autonomo soggetto giuridico.

Per tale ragione, in questa fase, ciascuna impresa aderente è tenuta a compilare integralmente l'Allegato D e a dichiarare gli aiuti “de minimis” ricevuti, indicando altresì l'eventuale appartenenza a una “impresa unica” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

La verifica effettuata in fase di presentazione della domanda ha quindi carattere preliminare e riguarda la posizione delle singole imprese aderenti alla costituenda Rete e delle rispettive eventuali “imprese uniche”.

Il Bando non prevede, infatti, che l'aiuto venga concesso alle singole imprese aderenti all'aggregazione. Una volta costituita la Rete soggetto, l'aiuto è concesso alla Rete medesima, in quanto soggetto proponente e beneficiario dell'agevolazione. In sede di concessione e registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti, la verifica del rispetto del massimale “de minimis” viene effettuata nei confronti del beneficiario.

Ne consegue che gli aiuti “de minimis” già ricevuti dalle singole imprese aderenti non vengono automaticamente sommati e imputati alla nuova Rete per il solo fatto che tali imprese ne fanno parte.

Ad esempio, qualora dieci imprese autonome abbiano ricevuto ciascuna euro 30.000 di aiuti “de minimis”, tali importi non determinano automaticamente un plafond già utilizzato pari a euro 300.000 in capo alla nuova Rete soggetto.

Resta fermo che, in fase di presentazione della domanda, ciascuna impresa aderente alla Rete costituenda deve rendere integralmente la dichiarazione prevista dall'Allegato D.

GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

1 – Gestione del progetto da parte della Rete soggetto o del Consorzio

D. Siamo una Rete soggetto già costituita / Consorzio. I servizi e le relative spese progettuali devono essere realizzati e sostenuti direttamente dal soggetto proponente oppure dalle singole imprese aderenti?

R. Sì. L'art. 3 delle Disposizioni attuative del Bando prevede tra i beneficiari ammissibili le “Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto)” e i “Consorzi di imprese con attività esterna”. Il soggetto proponente opera quale autonomo centro giuridico e amministrativo.

Le Disposizioni attuative prevedono inoltre che *“Il progetto presentato deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese appartenenti al soggetto proponente. L'importo dell'aiuto sarà interamente imputato al soggetto proponente, sia esso una Rete soggetto o un Consorzio.”*

Pertanto, nel caso di aggregazioni già costituite:

- la domanda è presentata direttamente dalla Rete soggetto o dal Consorzio;

- il soggetto proponente è individuato quale beneficiario unico del contributo;
- i servizi e le relative spese progettuali sono realizzati e sostenuti direttamente dal soggetto proponente;
- non è richiesto che ciascuna impresa aderente sostenga singolarmente una propria quota di spesa.

2 – Documentazione di adesione delle imprese partecipanti alla Rete soggetto o al Consorzio

D. Siamo una Rete soggetto già costituita / un Consorzio. Ciascuna impresa aderente deve produrre uno specifico documento individuale di adesione al progetto?

R. No. Le Disposizioni attuative del Bando non prevedono la produzione, da parte di ciascuna impresa aderente, di uno specifico documento individuale di adesione al progetto.

Il Bando prevede invece che:

- nel caso di Rete soggetto, sia presente l'Organo comune previsto dal contratto di rete e che venga adottata una specifica delibera recante:
 - l'approvazione del progetto di innovazione;
 - l'autorizzazione alla presentazione della domanda;
 - il conferimento del mandato al legale rappresentante;
 - l'individuazione delle imprese aderenti all'iniziativa;
- nel caso di Consorzio, venga adottata la delibera dell'organo competente che approva il progetto di innovazione, autorizza la presentazione della domanda e individua le imprese consorziate partecipanti al progetto.

Si precisa inoltre che ciascuna impresa aderente alla Rete o al Consorzio e coinvolta nel progetto — nel quale sono descritti i ruoli dei singoli partecipanti e i relativi vantaggi derivanti dall'iniziativa — deve presentare una propria scheda aziendale (Allegato D alle Disposizioni attuative del Bando) ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità. Tale adempimento costituisce indirettamente una forma di adesione al progetto presentato.

3 – Partecipazione della stessa impresa a più aggregazioni

D. Siamo un'impresa interessata a partecipare al Bando. Possiamo partecipare a due aggregazioni che propongono due progetti differenti?

R. No. Le Disposizioni attuative prevedono espressamente che ciascuna impresa possa partecipare ad una sola aggregazione candidata al finanziamento.

Pertanto, la medesima impresa non può partecipare contemporaneamente a due reti o, più in generale, a due aggregazioni candidate al finanziamento, anche qualora le stesse propongano progetti differenti.

PROGETTO DI INNOVAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

1 – Benefici e ricadute delle attività progettuali sulle imprese dell'aggregazione

D. Sono ammissibili servizi, interventi o attività realizzati esclusivamente a beneficio della singola impresa aderente all'aggregazione?

R. Le Disposizioni attuative del Bando prevedono che il progetto di innovazione debba produrre risultati a vantaggio dell'insieme delle imprese appartenenti al soggetto proponente e risultare coerente con gli obiettivi e le attività della rete o del consorzio.

Pertanto, non risultano coerenti con le finalità del Bando servizi, attività o interventi realizzati esclusivamente a beneficio della singola impresa aderente e non riconducibili agli obiettivi comuni del progetto di innovazione presentato dall'aggregazione.

Restano ammissibili esclusivamente attività e servizi funzionalmente integrati nel progetto comune e in grado di generare utilità condivise per le imprese partecipanti alla rete o al consorzio.

2 – Ammissibilità di materiali e strumenti di comunicazione

D. Vorremmo acquistare materiali e strumenti di comunicazione, quali flyer, brochure, pannelli informativi o totem, nell'ambito del progetto di innovazione della Rete soggetto / del Consorzio. Tali spese sono ammissibili?

R. Il Bando finanzia servizi avanzati e qualificati previsti dal Catalogo dei servizi e coerenti con gli obiettivi del progetto di innovazione.

In tale ambito, possono risultare ammissibili attività di progettazione, sviluppo grafico e realizzazione di strumenti di comunicazione e promozione qualora strettamente connessi a servizi specialistici di marketing, comunicazione, branding o promozione previsti dal Catalogo dei servizi.

Non risultano invece coerenti con le finalità del Bando spese sostenute esclusivamente per l'acquisto o la produzione autonoma di materiali promozionali o allestimenti fisici, quali totem o analoghi strumenti, non inseriti nell'ambito di un servizio qualificato coerente con il progetto di innovazione della Rete soggetto o del Consorzio.

3 – Ammissibilità di investimenti materiali nell'ambito del progetto di innovazione

D. Vorremmo prevedere nel progetto della Rete soggetto / del Consorzio la realizzazione di investimenti materiali o infrastrutturali. Tali attività sono ammissibili ai fini del Bando?

R. Il Bando finanzia servizi avanzati e qualificati finalizzati allo sviluppo di processi di innovazione, collaborazione e rafforzamento competitivo delle aggregazioni di imprese del settore turistico, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative e dal Catalogo dei servizi.

Non risultano pertanto coerenti con le finalità del Bando e le spese ammissibili interventi consistenti nella realizzazione di opere, impianti, infrastrutture o altri investimenti materiali riconducibili a immobilizzazioni o investimenti produttivi non previsti all'interno dei servizi qualificati finanziabili.

4 – Partecipazione delle imprese aderenti alle attività e ai servizi del progetto di innovazione

D. Siamo imprese aderenti a un soggetto che presenta domanda sul Bando. Dobbiamo partecipare tutte a tutti i servizi e a tutte le attività previste dal progetto?

R. Non necessariamente. Il progetto di innovazione viene presentato dal soggetto proponente e deve essere finalizzato al rafforzamento competitivo dell'aggregazione nel suo complesso. In funzione delle caratteristiche delle attività previste, alcuni servizi possono coinvolgere in misura diversa le singole imprese aderenti.

Resta tuttavia necessario che il progetto mantenga una chiara dimensione aggregata e che le attività previste risultino coerenti con gli obiettivi comuni dell'aggregazione, producendo benefici riconducibili alle finalità del progetto e agli interessi delle imprese partecipanti.

5 – Allegato B/Sezione B.8 “Cronoprogramma del Progetto articolato per fasi”

D. Nell'Allegato B, sezione B.8 “Cronoprogramma del Progetto articolato per fasi”, l'intestazione prevede un massimo di cinque fasi, mentre la tabella riporta solo quattro righe. Il progetto deve essere articolato in quattro o cinque fasi?

R. La difformità tra l'intestazione della sezione e la tabella è dovuta a un refuso materiale del modello. Il riferimento corretto è quello contenuto nell'intestazione, che prevede la possibilità di articolare il progetto in un massimo di cinque fasi. In ogni caso, il numero delle fasi deve essere definito in funzione della struttura e della complessità del progetto e non costituisce un elemento di ammissibilità o di valutazione della

proposta. Il proponente può pertanto articolare il progetto in un numero inferiore di fasi ovvero, qualora necessario, in cinque fasi, purché il cronoprogramma risulti coerente e completo.

6 - Attribuzione del punteggio relativo alla capacità di networking

D. Stiamo predisponendo il progetto e, in relazione all'art. 11.1.C, relativo alla capacità di creare rete, vorremmo sapere come verrà calcolato il punteggio in relazione al numero di imprese in rete. In particolare, per ogni impresa in rete oltre le 10 minime previste dal Bando, viene attribuito un punteggio specifico fino al raggiungimento dei 10 punti massimi previsti?

R. Le disposizioni di attuazione prevedono che *“le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnica del progetto secondo i criteri definiti all'articolo 11”*.

L'articolo 11 prevede che gli esperti selezionati da Sardegna Ricerche dovranno esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione.

Con riferimento al criterio C - “Capacità di networking” la valutazione tiene conto sia del “... numero complessivo delle imprese effettivamente coinvolte nel progetto di innovazione, in misura eccedente rispetto al numero minimo di imprese aderenti previsto dal bando;” nonché della “... capacità di networking (collaborazioni con enti di sviluppo locale, organismi di ricerca, associazioni di categoria ed altri soggetti operanti nello sviluppo turistico territoriale).”

Non è pertanto previsto un meccanismo automatico di attribuzione del punteggio basato esclusivamente sull'incremento numerico delle imprese aderenti oltre la soglia minima richiesta ai fini dell'ammissibilità dell'aggregazione. La valutazione è rimessa al giudizio della Commissione, che tiene conto non solo della numerosità delle imprese partecipanti, ma anche degli elementi qualitativi che caratterizzano la compagine proponente, quali il grado di integrazione tra i partecipanti, la complementarità delle imprese coinvolte, la capacità di sviluppare relazioni e collaborazioni con altri soggetti del territorio e il contributo che la dimensione aggregata è in grado di apportare al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE SARDE

1 – Individuazione dei servizi del Catalogo nell'ambito del progetto di innovazione

D. Stiamo predisponendo il progetto. Come dobbiamo utilizzare il Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde e individuare i servizi più coerenti con le attività previste?

R. Il Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde costituisce uno strumento operativo per la classificazione delle tipologie di servizi attivabili e non va considerato come un elenco rigido di attività standardizzate.

Il singolo servizio previsto nel progetto di innovazione, come descritto nell'Allegato E, può anche non coincidere letteralmente con il titolo di una specifica scheda del Catalogo, purché le attività proposte risultino chiaramente riconducibili, per contenuti e finalità, ad una delle tipologie di servizi previste nel catalogo. Un'attività progettuale potrebbe essere sviluppata mediante più servizi di innovazione forniti anche da diversi fornitori.

In sintesi:

- il progetto individua obiettivi, attività e risultati attesi;
- le attività possono essere associate a uno o più servizi delle schede del Catalogo maggiormente coerenti;
- ciascun servizio viene poi dettagliato nel relativo Piano di lavoro di cui all'Allegato E.

2 – Collegamento tra Allegato B – Relazione descrittiva e Allegato E – Piani di lavoro

D. Stiamo predisponendo il progetto. Come deve essere costruito il collegamento tra la Relazione descrittiva (Allegato B) e i Piani di lavoro (Allegato E)?

R. La Relazione di cui all'Allegato B descrive il progetto di innovazione nel suo complesso; i Piani di lavoro hanno invece la funzione di dettagliare operativamente i singoli servizi previsti dal progetto, dettagliando le attività da realizzare, le modalità operative, i tempi di esecuzione, i costi previsti, le competenze professionali coinvolte e i risultati attesi.

Tra Relazione progettuale e Piani di lavoro deve esistere un collegamento chiaro, coerente e verificabile. Una corretta impostazione progettuale prevede normalmente: la definizione degli obiettivi e risultati del progetto; l'individuazione e pianificazione delle attività e dei servizi necessari al loro raggiungimento.

3 – Individuazione della scheda del Catalogo maggiormente coerente con le attività progettuali

D. Stiamo predisponendo il progetto e una stessa attività sembra riconducibile a più schede del Catalogo. Come dobbiamo individuare la scheda più corretta?

R. La scelta della scheda del Catalogo deve essere effettuata individuando la finalità prevalente del servizio, il risultato principale atteso e la natura tecnica dominante della prestazione proposta.

La valutazione non deve quindi basarsi esclusivamente sul titolo della scheda, ma sul contenuto sostanziale delle attività e sul contributo che il servizio apporta al progetto di innovazione descritto nell'Allegato B – Relazione progettuale.

4 – Livello di dettaglio del Piano di lavoro rispetto alla scheda del Catalogo

D. Stiamo predisponendo il Piano di lavoro. Possiamo descrivere attività e contenuti in modo più dettagliato rispetto a quanto riportato nella scheda del Catalogo?

R. Sì. Il Piano di lavoro deve fornire un livello di approfondimento tecnico e operativo adeguato a descrivere compiutamente le attività richieste al fornitore del servizio. La scheda del Catalogo rappresenta una cornice generale del servizio, mentre il Piano di lavoro costituisce il documento nel quale vengono esplicitati i contenuti tecnici e operativi delle attività che il servizio dovrà sviluppare.

Il Piano di lavoro è articolato in sotto-attività specifiche e deve descrivere le attività da realizzare, il personale coinvolto nell'erogazione del servizio, le metodologie e gli strumenti operativi utilizzati, nonché gli output specifici coerenti.

5 – Partecipazione del medesimo fornitore a più progetti o aggregazioni beneficiarie

D. Un medesimo fornitore di servizi o consulente può operare contemporaneamente nell'ambito di più progetti presentati da aggregazioni diverse?

R. Sì. Il Bando non prevede un divieto espresso che impedisca a un medesimo fornitore di servizi o consulente di operare contemporaneamente su più progetti o per più aggregazioni beneficiarie.

Il soggetto proponente può selezionare liberamente il fornitore dei servizi previsti dal Catalogo, fermo restando che, in sede istruttoria, Sardegna Ricerche verifica la coerenza tecnica del servizio proposto, le competenze professionali del fornitore e l'adeguatezza organizzativa rispetto alle attività previste nel progetto.

Ai sensi del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati e dell'Allegato E – Piano di lavoro, devono inoltre essere descritti:

- le attività da svolgere;
- le competenze tecnico-professionali del fornitore;
- le figure professionali coinvolte;
- i curricula dei consulenti impiegati;
- le modalità operative di esecuzione del servizio.

Ne consegue che il profilo rilevante ai fini della valutazione non è tanto il numero di progetti seguiti dal fornitore, quanto la concreta capacità di garantire l'effettiva esecuzione delle attività previste nei diversi incarichi.

In particolare, il fornitore deve dimostrare di possedere risorse professionali, organizzative e temporali adeguate rispetto ai progetti nei quali risulta coinvolto. In presenza di più incarichi contemporanei, Sardegna Ricerche potrà quindi valutare la sostenibilità dei carichi di lavoro, la composizione del gruppo impiegato, la compatibilità temporale delle attività e la congruità delle giornate/uomo previste nei diversi Piani di lavoro. Restano inoltre applicabili le disposizioni in materia di indipendenza del fornitore e di assenza di conflitti di interesse o cointeressenze. Il Catalogo dei servizi e il Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese prevedono infatti il divieto di consulenze rese da soggetti direttamente collegati al beneficiario o riconducibili a situazioni di controllo, partecipazione o cointeressenza non ammissibili.

Ogni progetto deve infine mantenere piena autonomia tecnica, operativa e contabile. Le attività svolte devono essere chiaramente riferibili al singolo progetto, coerenti con il relativo Piano di lavoro e rendicontate separatamente. Non è pertanto ammissibile imputare i medesimi costi a più beneficiari o utilizzare il medesimo output come se fosse stato sviluppato specificamente per aggregazioni differenti.

6 – Risultati attesi e indicatori di monitoraggio nel Piano di lavoro

D. Stiamo predisponendo il Piano di lavoro di un servizio. I risultati attesi devono essere espressi esclusivamente attraverso dati numerici o indicatori quantitativi?

R. No. I risultati attesi e i relativi indicatori di monitoraggio possono essere descritti attraverso elementi sia quantitativi che qualitativi, purché risultino chiari, verificabili e coerenti con gli obiettivi e le attività previste.

A seconda della tipologia di servizio, i risultati attesi possono consistere, ad esempio, nella realizzazione di strumenti operativi, nell'implementazione di processi, nella predisposizione di studi, piani, metodologie, modelli organizzativi, strategie o altri output specialistici. I relativi indicatori possono invece essere espressi attraverso dati numerici o altri elementi idonei a verificare il livello di realizzazione delle attività e dei risultati previsti.

Ciò che rileva è che il Piano di lavoro descriva in modo chiaro quali output saranno prodotti, quali risultati si intendono conseguire e attraverso quali indicatori sarà possibile verificarne il raggiungimento e il contributo agli obiettivi del progetto.

7 – Servizio B.5.1 - Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità

D. Con riferimento al servizio B.5.1 – Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità del Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde, è ammissibile un percorso di accompagnamento finalizzato all'ottenimento della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) Fase II da parte delle imprese aderenti all'aggregazione?

R. Un percorso di accompagnamento finalizzato all'ottenimento della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” (CETS) Fase II può essere considerato coerente con il servizio B.5.1 “Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità”, purché le attività previste consistano in servizi specialistici di supporto alla sostenibilità e ai percorsi di certificazione.

A tal fine, è opportuno distinguere tra:

- il servizio di consulenza, assistenza tecnica e accompagnamento finalizzato all'ottenimento della certificazione, generalmente riconducibile alle attività previste dal Catalogo;
- i costi relativi al rilascio della certificazione, alle verifiche ispettive, agli audit effettuati dall'organismo competente o ad altri oneri direttamente connessi all'ottenimento formale della certificazione, la cui ammissibilità deve essere valutata separatamente sulla base delle disposizioni del Bando e delle regole applicabili alle spese ammissibili.

8 – Riconducibilità alla scheda B.2.3 di un servizio per l'implementazione di un sistema di gestione privacy e sicurezza delle informazioni, con componenti accessorie relative ad AI Act e governance AI

D. Stiamo compilando l'Allegato E intendiamo acquisire un servizio specialistico finalizzato alla progettazione e implementazione di un sistema di gestione privacy e sicurezza delle informazioni, coerente con ISO/IEC 27701. Il servizio può essere ricondotto alla scheda B.2.3 – Servizi di supporto alla certificazione avanzata e resilienza aziendale? Eventuali attività relative ad AI Act e governance dell'intelligenza artificiale devono essere oggetto di un autonomo Piano di lavoro sulla scheda B.2.12?

R. Il servizio descritto può essere ricondotto alla scheda B.2.3 – Servizi di supporto alla certificazione avanzata e resilienza aziendale. Le attività relative ad AI Act e governance dell'intelligenza artificiale possono essere ricomprese nell'ambito del medesimo servizio qualora risultino funzionali alla corretta implementazione del sistema di gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Qualora, invece, le attività riguardino prevalentemente la progettazione, realizzazione o integrazione operativa di soluzioni basate su intelligenza artificiale, le stesse risultano riconducibili alla scheda B.2.12 – Realizzazione di soluzioni basate su intelligenza artificiale.

9 - Compilazione dell'Allegato E ed applicazione dei massimali dell'Allegato Q per i servizi di consulenza

D. Stiamo compilando l'Allegato E (Piano di lavoro). Il costo del servizio deve essere sempre articolato secondo attività, figure professionali coinvolte, ore e costi associati, applicando i massimali previsti dall'Allegato Q - Nota metodologica per la definizione dei massimali per i servizi di consulenza?

R. Sì. Ai fini della compilazione dell'Allegato E, il costo dei servizi di consulenza deve essere dettagliato indicando le attività previste, le figure professionali coinvolte, il relativo impegno in termini di ore e i costi associati.

La valorizzazione economica delle prestazioni deve essere effettuata nel rispetto dei criteri e dei massimali previsti dall'Allegato Q – Nota metodologica per la definizione dei massimali per i servizi di consulenza, che costituisce il riferimento per la determinazione della congruità dei costi dei servizi di consulenza sulla base delle competenze e dell'esperienza professionale documentate nei curricula delle risorse impiegate.

RENDICONTAZIONE

1 – Ammissibilità dell'IVA ai fini del contributo

D. Siamo una Rete soggetto/Consorzio che presenta domanda sul Bando. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile ai fini del contributo?

R. In linea generale, l'IVA non costituisce spesa ammissibile ai fini del contributo, salvo il caso in cui rappresenti un costo effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario e non recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di IVA non recuperabile, il soggetto beneficiario deve essere in grado di dimostrare tale condizione sulla base del proprio regime IVA e della normativa fiscale applicabile mediante apposita autocertificazione il cui modello è fornito da Sardegna Ricerche o è direttamente scaricabile dalla piattaforma SMEC.